

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

21 marzo 2013 n. 89

Attuazione Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile n. 52/2013

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 52 del 20 febbraio 2013, avente per oggetto l'Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 7- contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 28 febbraio 2013;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 della suddetta ordinanza, e possibile da parte delle Regioni l'assegnazione di contributi - a carico del Fondo istituito con legge n. 77 del 24 giugno 2009 - per il finanziamento delle seguenti azioni:

a) indagini di microzonazione sismica;

b) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, di edifici e opere infrastrutturali di interesse strategico o rilevanti, di proprietà pubblica, con esclusione degli edifici scolastici ad eccezione di quelli che nei piani di emergenza di protezione civile ospitano funzioni strategiche;

c) interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico su edifici privati;

VISTO L'articolo 6 dell'Ordinanza che disciplina i tempi e le modalità per accedere al contributo per gli studi di microzonazione sismica e le modalità di approvazione degli stessi;

VISTO il comma 1 dell'art. 10 dell'Ordinanza che affida alle Regioni la selezione degli interventi secondo i programmi stabiliti all'art. 3 comma 3 della stessa e tenendo conto delle verifiche tecniche eseguite ai sensi dell'O.P.C.M. 20 marzo 2003 n. 3274;

CONSIDERATO che i predetti articoli prevedono:

— che le Regioni gestiscano i contributi destinati alla realizzazione di studi di microzonazione sismica;

— che le Regioni predispongano i programmi di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione, degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile e degli edifici e delle opere che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un collasso;

— che le Regioni predispongano i programmi di interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, demolizione e ricostruzione di edifici privati;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 comma 2) della suddetta ordinanza, è stata assegnata alle Regioni la gestione dei contributi previsti per le indagini di microzonazione sismica, prevedendo al successivo art. 5 comma 1) e 2) di destinare tali finanziamenti a studi di microzonazione sismica almeno di li-

vello 1 e previo cofinanziamento, da parte delle Regioni ed Enti Locali, in misura non inferiore al 40% del costo degli studi di microzonazione;

RITENUTO opportuno, visto l'elevato rischio sismico della Regione Calabria, imporre che tutti gli studi di microzonazione sismica, di cui all'art. 5 comma 1 dell'ordinanza, siano accompagnati dall'analisi della Condizione Limite di Emergenza (CLE) dell'insediamento urbano, redatta secondo le modalità di cui all'art. 18 dell'ordinanza, da recepire sia negli Strumenti Urbanistici che nelle Pianificazioni di Emergenza già vigenti, con possibilità di riduzione del cofinanziamento, di cui all'art. 5, comma 2, fino al 15% del costo degli studi di microzonazione, con contestuale aumento del contributo statale, secondo le tabelle allegate all'ordinanza e nei limiti delle risorse destinate alle indagini di microzonazione sismica;

CONSIDERATO che l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 52 del 20 febbraio 2013 e la terza di un piano pluriennale in materia di riduzione del rischio sismico, in attuazione all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Decreto Abruzzo);

CONSIDERATO che la precedente OPCM n. 4007/2012 è stata gestita dal Dipartimento LL.PP., a ciò delegato dalla giunta regionale, con DGR 263 del 01/06/2012, e che nella stessa deliberazione venivano individuati come soggetti attuatori degli studi di microzonazione sismica le Amministrazioni Comunali;

CONSIDERATO che il Dip. LL.PP. ha istituito, con D.D.G. n. 16299 del 28 dicembre 2011, due commissioni tecniche, di cui una interdipartimentale, composta da componenti dello stesso Dipartimento LL.PP., dell'Autorità di Bacino, del Dipartimento Urbanistica e del Settore Protezione Civile per la valutazione tecnica degli studi di microzonazione, e la seconda composta da componenti dello stesso Dipartimento LL.PP., per la verifica dei progetti di adeguamento sismico degli edifici strategici, finanziati con i fondi di cui all'art. 2 comma 6 dell'OPCM 3907/2010;

CONSIDERATO che l'art. 5 comma 7 dell'OCDPC 52/2013 prevede che la Commissione Tecnica, di cui all'art. 5 commi 7 ed 8 dell'OPCM 3907/2010, istituita con DPCM del 21/04/2011, effettui anche il supporto ed il monitoraggio degli studi finanziati con l'OPCM 4007/2012;

CONSIDERATO che il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici, in attuazione della DGR n. 64 del 27/2/2011, ha designato il rappresentante regionale previsto nella predetta Commissione Tecnica per il supporto ed il monitoraggio degli studi di microzonazione sismica;

CONSIDERATO altresì che al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici è affidato il controllo dell'attuazione della normativa sismica sul territorio regionale;

RITENUTO opportuno, per le considerazioni di cui sopra, per la tipologia degli interventi finanziabili con l'OPCM 52/2013 e per dare continuità a quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la precedente deliberazione n. 263 del 01/06/2012, affidare al Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici la gestione della medesima OCDPC 52/2013;

CONSIDERATO che l'art. 16 dell'Ordinanza individua le risorse per l'attuazione degli interventi per tutte le Regioni e che la ripartizione tra le Regioni, secondo i criteri previsti dall'Ordinanza, non è ancora stata formalizzata dal Dipartimento Nazionale della Protezione Civile;

CONSIDERATO che, pur nelle more dello specifico provvedimento di assegnazione, in corso di adozione da parte del Dipartimento della Protezione Civile, l'entità dei contributi prevista per la Regione Calabria, presumibilmente risulta essere:

— per indagini di microzonazione sismica di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della citata Ordinanza, un importo pari a circa € 1.400.000,00;

— per interventi strutturali di rafforzamento locali o di miglioramento sismico di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 2 della citata Ordinanza, un importo pari a circa € 18.200.000,00;

CONSIDERATO che l'art. 19 dell'OCDPC 52/2013 prevede, fra l'altro, l'utilizzazione delle risorse stanziato per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) anche per rendere omogenei e coerenti gli studi di microzonazione sismica, effettuati nei comuni di cui all'allegato 8, ancora non certificati nelle modalità di cui all'art. 6 dell'OCDPC 52/2013, nonché per realizzare l'analisi della Condizione Limite di Emergenza di cui all'art. 18 nei comuni in cui sono stati realizzati studi finanziati con l'OPCM 3907;

CONSIDERATO che l'art. 20 dell'OCDPC 52/2013 prevede la possibilità da parte delle Regioni di utilizzare parte delle risorse stanziato per le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) anche per realizzare l'analisi della Condizione Limite di Emergenza nei comuni per i quali sono stati già effettuati studi di microzonazione sismica certificati secondo le modalità di cui all'art. 6;

CONSIDERATO che per l'attivazione dei contributi per la realizzazione di studi di microzonazione sismica la Regione, ai sensi del comma 1 dell'art. 6 dell'Ordinanza, deve, entro 90 giorni dalla pubblicazione del Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile di ripartizione delle Risorse, predisporre le specifiche per la realizzazione degli stessi;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 dell'Ordinanza, nei successivi sessanta giorni le Regioni devono selezionare i soggetti realizzatori dei progetti di studi di microzonazione sismica, privilegiando i territori nei quali è prioritaria la realizzazione di detti studi, individuando altresì le modalità di recepimento e utilizzo dei risultati degli studi di MS in fase pianificatoria;

CONSIDERATO che la Regione Calabria ha approvato con DGR n. 64 del 27/02/2011 le «Linee Guida per la microzonazione sismica» e che le stesse sono conformi agli «Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica», approvati in Conferenza delle Regioni il 13 novembre 2008;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire una maggiore celerità nella realizzazione degli studi di cui all'art. 2 comma 1, lettera a), individuare come soggetti realizzatori degli stessi le Amministrazioni Comunali;

RILEVATO inoltre che il comma 5, dell'articolo 2, dell'OCDPC 52/2013 prevede per le Regioni di attivare i contributi di cui alla lettera c) del comma 1 dello stesso articolo 2, ovvero interventi strutturali di rafforzamento locale o di miglioramento sismico, o, eventualmente, di demolizione e ricostruzione di edifici privati di cui al comma 4, in misura minima del 20% e massima del 40% del finanziamento ad esse assegnato;

RITENUTO opportuno fissare per l'annualità 2012 in misura del 40% i contributi previsti alla lettera c) comma 1, di cui al

punto precedente, secondo le modalità di cui agli artt. 12, 13, dell'Ordinanza, individuando quali Comuni destinatari di tali risorse tutti i Comuni Calabresi indicati nell'allegato 7 alla citata OCDPC 52/2013; i bandi e le graduatorie saranno predisposte secondo le modalità ed i criteri previsti dall'art. 14 dell'Ordinanza;

SU PROPOSTA dell'Assessore Regionale ai Lavori Pubblici, On. Giuseppe Gentile, formulata alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla struttura interessata dal Settore interessato, a voti unanimi;

DELIBERA

— di individuare i territori oggetto degli studi di microzonazione sismica mediante manifestazione di interesse aperta alle Amministrazioni Comunali dei Comuni indicati nell'allegato 7 alla citata OCDPC 52/2013;

— di individuare gli edifici di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), dell'Ordinanza, mediante manifestazione di interesse aperta a tutti i proprietari di edifici strategici ricadenti nei comuni di cui all'allegato 7 della citata OCDPC 52/2013;

— di attuare in forma diretta le attività previste dagli artt. 19 e 20 della OCDPC 52/2013 di destinare il 40% delle somme che saranno assegnate alla Regione Calabria per l'annualità 2012 per i contributi previsti alla lettera c) comma 1 dell'Ordinanza a favore di tutti i Comuni Calabresi indicati nell'allegato 7 alla citata OCDPC 52/2013, previa intesa con i Comuni ai sensi dell'art. 14, comma 2 della predetta Ordinanza;

— di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del Bilancio Regionale;

— di delegare il Dipartimento Infrastrutture e Lavori Pubblici all'attuazione dell'OCDPC 52 del 20/2/2013 e di tutte le incombenze derivanti dal presente atto deliberativo;

— di autorizzare, in particolare, il Dipartimento Infrastrutture all'utilizzo degli oneri di gestione di cui all'art. 2 comma 6 della OCDPC 52 del 20/2/2013 anche per forme di incentivazione al personale interne;

— di disporre la pubblicazione del presente atto deliberativo sul BUR Calabria.

*Il Dirigente Generale
del Dipartimento Presidenza F.F.
F.to Bianco*

*Il Presidente
F.to Scopelliti*